



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI  
INTERVENTI DESTINATI ALLA POPOLAZIONE  
IMMIGRATA IN MATERIA DI ACCESSO ALL'ALLOGGIO.**

L'anno duemiladieci, il giorno ... del mese di ..... in Roma, presso il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione (codice fiscale 80237250586), nella sua sede di Via Fornovo n. 8, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Ministero", rappresentato dal dr. Alessandro Lombardi, dirigente, nato a Salerno, il 29.12.1968, in virtù del decreto di delega alla stipula del presente atto del xx.xx.2010 e le seguenti Regioni:

- Regione Emilia-Romagna, (codice fiscale ...) con sede in Bologna, via Aldo Moro, 21, rappresentata dal dott.;
- Regione Lazio (codice fiscale ...) con sede in Roma, viale del Caravaggio, 99, rappresentata dal dott.;
- Regione Lombardia (codice fiscale ...) con sede in Milano, via Fabio Filzi, 22, rappresentata dal dott.;
- Regione Veneto (codice fiscale ...) con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, rappresentata dal dott.;

di seguito indicate per brevità come "Regioni"

**PREMESSO CHE**

- il D. L.vo 25.07.1998, n. 286, recante il "*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*", e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 42 prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

- delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;
- il Ministero, con le risorse affluenti sul capitolo di spesa relativo al Fondo nazionale per le politiche migratorie, a seguito del provvedimento di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, attua gli interventi di integrazione sociale cui all'art. 42 del d.lgs. 286/1998;
  - il Piano per l'integrazione nella sicurezza "*Identità e incontro*", approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10.6.2010, individua le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di promuovere un efficace percorso di integrazione delle persone immigrate, in grado di coniugare accoglienza e sicurezza ed, in particolare, i cinque assi basilari su cui sviluppare con successo il percorso di integrazione del migrante: educazione e apprendimento; lavoro; alloggio e governo del territorio; accesso ai servizi essenziali; minori e seconde generazioni;
  - per quanto riguarda l'accesso all'abitazione, il sopracitato Piano evidenzia la necessità di favorire, da un lato, l'accesso alla casa da parte degli immigrati, dall'altro, la necessità di creare le condizioni per una coesistenza pacifica tra cittadini italiani e stranieri fondata su un "patto sociale" nel rispetto delle regole di convivenza civile;
  - l'Atto di indirizzo per l'anno 2011-2013 – "Individuazione delle priorità politiche" di questo Ministero, precisa che, in coerenza con il modello di integrazione definito nel Piano per l'Integrazione nella sicurezza, bisogna assicurare percorsi di integrazione sociale dei cittadini stranieri, attraverso la promozione di azioni che favoriscano l'accesso alla casa e ai servizi essenziali;



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

- il Libro bianco sul futuro del modello sociale “La vita buona nella società attiva”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 6.5.2009, evidenzia la necessità di una politica che rispetti il principio di sussidiarietà e sappia riconoscere le differenze, individuando nel territorio la dimensione idonea per la realizzazione di politiche rivolte ad un’effettiva inclusione sociale;
- è stato sottoscritto, in data 6 ottobre 2010, tra il Ministero e le Regioni un accordo di programma finalizzato alla realizzazione di un intervento sperimentale di politica attiva del lavoro, volto a contribuire alla prevenzione del lavoro sommerso, nei settori produttivi dell’agricoltura, dell’edilizia, dei servizi alla persona e del turismo, il quale prevede, tra l’altro, la possibilità di integrazioni successive attraverso intese aggiuntive tra le parti con particolare riferimento al riutilizzo dei beni confiscati alla mafia e riassegnati agli enti locali per le finalità di ospitalità di lavoratori immigrati;
- il Ministero con nota n. 5059 del 22.12.2010, ha manifestato alle Regioni il proprio intendimento di destinare parte delle risorse afferenti al Fondo per le politiche migratorie anno 2010, per un importo pari ad € 4.700.000,00, alla realizzazione di interventi finalizzati a favorire l’accesso all’alloggio della popolazione immigrata, nei territori delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Lazio, in ragione della maggiore presenza di popolazione immigrata;
- le Regioni hanno formalmente manifestato l’adesione all’iniziativa;
- l’art. 15 della L. 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**CONSIDERATO CHE**

- la costituzione di reti di coordinamento tra i diversi livelli di governo costituisce uno strumento necessario al rafforzamento della *capacity building* e dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, in conformità al principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- per quanto concerne nello specifico le politiche per l'immigrazione, la realizzazione di una piena integrazione sociale degli stranieri richiede il massimo grado di interazione e sinergia tra i vari attori coinvolti, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione;
- il Ministero fin dal 2001 ha realizzato una serie di interventi in materia di accesso all'alloggio degli immigrati, sia nell'ambito del fondo per le politiche migratorie che, più di recente, nell'ambito del fondo per l'inclusione sociale degli immigrati;
- l'aumento della presenza straniera sul territorio ha notevolmente diversificato la richiesta abitativa anche alla luce delle differenti esigenze dell'utenza immigrata, sia di lungo periodo che stagionale;
- l'attivazione degli interventi in materia di accesso all'alloggio deve svilupparsi in un'ottica di sostenibilità, attraverso il potenziamento dell'integrazione tra azioni e risorse nazionali e regionali, favorendo la complementarità degli interventi medesimi in una prospettiva di complementarità e di sinergia.



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Tanto premesso e considerato, tra le parti sopra individuate si conviene quanto segue:

**ARTICOLO 1**

**PREMESSE**

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, quantunque al medesimo materialmente non allegati.

**ARTICOLO 2**

**OGGETTO DELL'ACCORDO**

Con il presente accordo, le Parti intendono realizzare una cooperazione sinergica volta a porre in essere modelli di intervento in tema di sostegno all'accesso all'alloggio agli stranieri, attraverso azioni congiunte pubblico/private, da realizzare nei territorio delle Regioni a maggiore presenza di popolazione immigrata.

In particolare, le parti intendono realizzare azioni finalizzate a:

- rafforzare la cooperazione interistituzionale finalizzata a prevenire i fenomeni di marginalità abitativa e di discriminazione che precludono e ostacolano l'accesso all'abitazione degli immigrati;
- migliorare la capacità di *governance* e di programmazione in materia di accesso all'abitazione attraverso azioni di recupero e auto-recupero di beni immobili confiscati e di beni immobili a vario titolo in disponibilità delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso programmi formativi promossi dalle scuole edili nell'ambito del recupero di immobili destinati agli immigrati;



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

- consolidare la rete esistente tra i diversi attori sociali che partecipano al processo di integrazione sociale degli immigrati (enti locali, sindacati, le associazioni di categoria, enti del privato sociale);
- rafforzare il ruolo delle PP.AA. competenti ai diversi livelli di *governance* dell'immigrazione;

### **ARTICOLO 3**

#### **ATTIVITA'**

Con il presente accordo, le Parti si impegnano a:

- cooperare nell'espletamento delle procedure finalizzate all'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi in tema di sostegno all'accesso all'alloggio agli stranieri;
- promuovere la realizzazione di interventi di manutenzione e di ristrutturazione dei beni immobili a vario titolo in disponibilità pubblica, anche attraverso le scuole edili, nonché degli immobili confiscati alla criminalità organizzata;
- programmare azioni congiunte pubblico-privato per l'acquisizione e/o il recupero e la gestione degli alloggi da destinare in locazione e per facilitare l'accesso agli stessi;
- promuovere progetti sperimentali per l'acquisizione di alloggi attraverso forme di recupero, autorecupero o autocostruzione di unità immobiliari da destinare alla residenza;
- assicurare il sostegno allo *start-up* delle attività di gestione delle strutture destinate agli immigrati.

Il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi sono assicurati dal Ministero, in coerenza con gli obiettivi individuati dal presente accordo,



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

anche in riferimento allo stato di avanzamento dei programmi realizzati dai soggetti attuatori.

Al fine di garantire la progettazione tecnica degli interventi, il Ministero fornirà supporto alle Regioni, anche avvalendosi di un soggetto all'uopo selezionato.

**ARTICOLO 4**

**RISORSE FINANZIARIE**

In fase di primo avvio della collaborazione istituzionale, il Ministero mette a disposizione un finanziamento complessivo di € 4.700.000,00 (euroquattromilionisettecentomila/00). Tali risorse saranno destinate ai territori delle Regioni, sulla base del criterio della popolazione immigrata residente, al 31.12.2009, così come risultante da fonti ISTAT e potranno essere integrate da un cofinanziamento regionale.

<b>Regione</b>	<b>Finanziamento (in Euro)</b>
Regione Emilia-Romagna	<b>897.700,00(ottocentonovantasettemilasettecento/00)</b>
Regione Lazio	<b>968.200,00 (novecentosessantottomiladuecento/00)</b>
Regione Lombardia	<b>1.903.500,00 (unmilionenovecentotremilacinquecento/00)</b>
Regione Veneto	<b>930.600,00 (novecentotrentamilaseicento/00)</b>
<b>Totale</b>	<b>4.700.000,00 (quattromilionisettecentomila/00)</b>

Il Ministero si riserva la facoltà di apportare variazioni compensative nella ripartizione degli importi stanziati, nella misura massima del 20%, ove funzionali ad assicurare l'efficacia dell'azione programmata.

**ARTICOLO 5**



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

### **IMPEGNO DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI**

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:

- a rispettare i termini concordati;
- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione del progetto programmato;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'accordo.

Nel caso in cui vi sia il coinvolgimento delle scuole edili, le Regioni si impegnano a supportare i programmi di formazione nell'ambito dei cantieri scuola destinati al recupero degli immobili.

Le Regioni si impegnano, altresì, a reperire eventuali, ulteriori fonti di finanziamento, sia a livello istituzionale che privato.

### **ARTICOLO 6**

#### **INADEMPIENZE**

In caso di inerzia, ritardi e inadempienze alle attività di competenza regionale, il Ministero invita la Regione ad adempiere, entro un termine prefissato, comunicando le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti.

Qualora la Regione non provveda nei termini assegnati, il Ministero non provvederà all'erogazione del finanziamento in relazione al territorio interessato, fatto salvo l'eventuale esercizio dei poteri sostituitivi in



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.

**ARTICOLO 7**

**DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO**

Il presente atto sarà vincolante per le parti solo dopo che il relativo decreto ministeriale di approvazione sarà stato registrato nei modi di legge.

Il presente accordo avrà durata di diciotto mesi decorrenti dalla comunicazione alla Regione dell'avvenuta registrazione del decreto di cui al precedente comma.

Il presente atto, redatto in tre originali, si compone di nove facciate.

Letto, confermato e sottoscritto.

**PER IL MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**PER LA REGIONE  
EMILIA-ROMAGNA**

**PER LA REGIONE  
LAZIO**

**PER LA REGIONE  
LOMBARDIA**

**PER LA REGIONE  
VENETO**